



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica  
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"  
Divisione XXI – Registro Imprese

## Risoluzione n. 103791 del 3 maggio 2012

Oggetto: contratto di affidamento in gestione di reparto di un esercizio commerciale – forma dell'atto

Codesta Camera di commercio chiede il parere della scrivente Direzione in merito all'obbligatorietà del rispetto della forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata per la valida conclusione del contratto di affidamento in gestione di un reparto all'interno di un esercizio commerciale.

Fa presente che la regione (...), con L.R. n. (...), ha previsto la figura dell'affidamento in gestione di reparto ed ha stabilito che : *“(Gestione di reparto) Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti, fermo restando l'applicazione del contratto nazionale di lavoro e il rispetto delle norme vigenti in materia, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, a un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, dandone comunicazione al registro delle imprese presso la Camera di commercio e al Comune. Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni, il titolare risponde dell'attività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve dare comunicazione al Comune e alla Camera di commercio. La fattispecie non costituisce caso di sub-ingresso”*.

Al riguardo si precisa quanto segue.

In via preliminare, si richiama la circolare n. 3467/C del 28 maggio 1999, nella quale al punto 12 la scrivente ha avuto modo di precisare che *“Il D.Lgs. n. 114 del 1998 non menziona la fattispecie dell'affidamento in gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale organizzato in relazione alla gamma di prodotti trattati ed alle tecniche di prestazione del servizio. Ciò non significa che abbia intesa vietarla ritenendosi che la fattispecie sia rimessa all'autonomia negoziale delle parti. Di conseguenza, il titolare dell'esercizio può affidare uno o più reparti ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio previa comunicazione al comune competente per territorio”*(All. 1).



Successivamente la scrivente ha avuto modo di precisare con il parere n. 549384 dell'11-3-2003, espresso con riguardo agli aspetti fiscali tra titolare dell'esercizio e ed affidatario, che essi *"possono essere regolati dalle parti in base alla normativa dettata dal codice civile attraverso i principi dell'autonomia contrattuale delle parti"*(All. 2).

Premesso quanto sopra, l'affidamento in gestione di reparto sfugge alla previsione dell'art. 2556 del c.c. che prevede l'iscrizione nel registro delle imprese *"dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda"* ed impone ad essi la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (cfr. co. 2).

Diversamente, nel caso in cui si tratti di cessione di ramo di azienda, per tale intendendo il trasferimento di un reparto commerciale ad altro soggetto che lo gestisca autonomamente anche dal punto di vista fiscale, sorge l'obbligo del rispetto dell'art. 2556 c.c. con la conseguente necessità del rispetto del requisito formale del contratto e del deposito dello stesso nel Registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione ( cfr. art.2556, 2° co. c.c. ).

Di conseguenza, ad avviso della scrivente, l'art. 10 della L.R. (...), nel precisare che l'ipotesi in esame non ricade nella fattispecie del subingresso, e con ciò non derogando alla normativa civilistica (del resto una norma regionale non avrebbe potuto regolamentare l'iscrizione al Registro Imprese ai fini della pubblicità, trattandosi infatti di materia di esclusiva competenza statale), si limita a prevedere, in caso di affidamento in gestione di reparto, la pubblicità dell'avvenuto accordo tra le parti attraverso il Registro delle imprese. A tale scopo, quindi, richiede l'obbligo di una semplice comunicazione al Registro delle Imprese, nonché al Comune competente per territorio.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*